

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

DETERMINAZIONE

N. G08928 del 26/06/2017

Proposta n. 11455 del 20/06/2017

Oggetto:

Reg. (UE) 1308/2013 – Reg. delegato (UE) n. 2015/560 e Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/561. O.C.M. vino – Decreto MIPAAF n. 12272 del 15/12/2015 e Decreto MIPAAF n. 527 del 30/01/2017 – Circolare Agea Area coordinamento n. 18162 del 1° marzo 2017. Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti sulla base dell'elenco trasmesso da MiPAAF con nota 12/06/2017.

Oggetto: Reg. (UE) 1308/2013 – Reg. delegato (UE) n. 2015/560 e Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/561. O.C.M. vino – Decreto MiPAAF n. 12272 del 15/12/2015 e Decreto MiPAAF n. 527 del 30/01/2017 – Circolare Agea Area coordinamento n. 18162 del 1° marzo 2017. Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti sulla base dell'elenco trasmesso da MiPAAF con nota 12/06/2017.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

- SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle attività agricole;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni";
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, ed in particolare l'articolo 26;
- il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;
- il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
- il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 07 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 1213 del 18 febbraio 2015 "Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli"
- il decreto MiPAAF n.12272 del 15 dicembre 2015 "Disposizioni Nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli" come integrato e modificato dal decreto MiPAAF n. 527 del 30 gennaio 2017, in particolare l'articolo 9, comma 1;
- VISTA la circolare Agea Area coordinamento n. 18162 del 1° marzo 2017 recante "VITIVINICOLO - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

la comunicazione MiPAAF, assunta al protocollo regionale al n. 297505 del 12 giugno 2017, con la quale, in esito alle procedure istruttorie disposte dallo stesso dicastero a valere sulle istanze annuali per nuovi impianti viticoli presentate per l'anno 2017, è trasmesso l'elenco per la Regione Lazio delle aziende con le relative superfici a cui rilasciare l'autorizzazione per i nuovi impianti di vigneti in applicazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MiPAAF n. 12272 del 15/12/2015, come integrato e modificato dal Decreto MiPAAF n. 527 del 30/01/2017 e dell'articolo 64, del Reg (UE) n. 1308/2013;

PRESO ATTO che sulla base della richiamata comunicazione del MiPAAF, le superfici per nuovi vigneti richieste dalle 127 (centoventisette) aziende presenti nell'elenco fornito dal MiPAAF, sono state pari a complessivi 2.388.675 mq. a fronte di una disponibilità regionale, pari all'1% della superficie vitata regionale al 31 luglio dell'anno precedente, pari ad 1.868.847 mq., con un riconoscimento in concessione di superficie a ciascun richiedente quindi pari a circa il 78,24% del richiesto e che, pertanto non trovano applicazione le previsioni di rinuncia e le limitazioni di concessione di cui all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 9-bis del Decreto MiPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 come modificato ed integrato dal Decreto MiPAAF n. 527 del 30 gennaio 2017;

CONSIDERATO che il numero e la data della presente Determinazione di rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti di vigneti verranno caricati sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e che tale data corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni;

che il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e tale pubblicazione, ai sensi dell'articolo 9 del DM 12272/2015 e s.m.i., assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

che le autorizzazioni in questione avranno validità per tre anni dalla data di rilascio come previsto dall'articolo 62, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1308/2013;

che le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come indicato dall'articolo 6, del decreto MiPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015;

che il vigneto impiantato a seguito di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto MiPAAF n. 12272/2015 come introdotto dal Decreto MiPAAF n. 527/2017, è mantenuto per un numero minimo di 5 (cinque) anni, fatto salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

che il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa per nuovi impianti nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 69 del testo unico del vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

che i produttori presenti nell'elenco allegato dovranno, prima di effettuare il nuovo impianto, dare comunicazione all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle superfici ove intendono effettuare l'impianto, indicando il Comune, il foglio catastale e particelle, dell'impianto, allegando la

Valutazione di incidenza rilasciato dall'Assessorato Regionale competente in materia qualora la tipologia e l'ubicazione degli interventi programmati siano soggetti al rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle Z.P.S. (Deliberazione della Giunta regionale n. 612/2011), nonché alle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di *valutazione di incidenza* prescritte con DGR n. 534 del 4 agosto 2006;

che la comunicazione del produttore dovrà, altresì essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 e in consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le superfici su cui saranno impiantati i nuovi vigneti non presentano usi del suolo che non consentano, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, la trasformazione in vigneto o su cui sono presenti vincoli non evidenziabili dal fascicolo aziendale, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneto;

che è fatto comunque obbligo al conduttore il richiedere e ottenere in via preventiva alle operazioni di impianto, ogni autorizzazione, parere e/o nulla osta comunque necessario all'impianto del vigneto;

in conformità con le premesse;

DETERMINA

Di rilasciare, in applicazione del Decreto MiPAAF 12272 del 15 dicembre 2015, come modificato ed integrato dal Decreto n. 527 del 30 gennaio 2017, alle aziende presenti nell'allegato elenco, parte integrante della presente Determinazione, l'autorizzazione per i nuovi impianti di vigneti per le superfici indicate nel medesimo allegato.

Che non trovano applicazione le previsioni di rinuncia e le limitazioni di concessione di cui all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 9-bis del Decreto MiPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 come modificato ed integrato dal Decreto MiPAAF n. 527 del 30 gennaio 2017.

Di riportare nel portale SIAN il numero e la data della presente Determinazione che corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni, che saranno valide tre anni dalla data del rilascio.

Di specificare che il vigneto impiantato a seguito di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto MiPAAF n. 12272/2015 come introdotto dal Decreto MiPAAF n. 527/2017, è mantenuto per un numero minimo di 5 (cinque) anni, fatto salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

Di specificare che il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa per nuovi impianti, nel corso del relativo periodo di validità, è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 69 del testo unico del vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

Di specificare che le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come indicato dall'articolo 6, del decreto MiPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i.

Di precisare che i produttori presenti nell'elenco allegato dovranno, prima di effettuare il nuovo impianto, dare comunicazione all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle superfici ove intendono effettuare l'impianto, indicando il Comune, il foglio catastale e particelle, dell'impianto, allegando la Valutazione di incidenza rilasciato dall'Assessorato Regionale competente in materia qualora la tipologia e l'ubicazione degli interventi programmati siano

soggetti al rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle Z.P.S. (Deliberazione della Giunta regionale n. 612/2011), nonché alle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di *valutazione di incidenza* prescritte con DGR n. 534 del 4 agosto 2006;

Che la comunicazione del produttore dovrà, altresì essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 e in consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le superfici su cui saranno impiantati i nuovi vigneti non presentano usi del suolo che non consentano, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, la trasformazione in vigneto o su cui sono presenti vincoli non evidenziabili dal fascicolo aziendale, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneto. L'Amministrazione procederà ad effettuare controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

E' fatto salvo, agli effetti del presente atto, l'obbligo del conduttore il richiedere e ottenere in via preventiva alle operazioni di impianto, ogni autorizzazione, parere e/o nulla osta comunque necessario all'impianto del vigneto.

Per quanto non previsto nel presente atto si fa rimando a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, oltre che a quanto disposto nelle circolari attuative di Agea area coordinamento in materia.

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e tale pubblicazione, ai sensi dell'articolo 9 del DM 12272/2015 e s.m.i., assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Ottaviani